

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per la Sig.ra **TONDO MARTA** (C.F.:TNDMRT71L65D862R) rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti **dall'Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0963/314067 o all'indirizzo P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trstevere n. 70/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA –**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA

PROVINCIA DI LECCE - In persona del Dirigente pro tempore
con sede in Lecce, Via Cicoella n. 11, rappresentato e difeso
ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via
Portoghesi n. 12; Via Valerio Villareale n. 6;

**Per l'annullamento previa sospensiva e adozione di idonea
misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex
art. 56 c.p.a.**

- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- **della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- **della Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021** emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Lecce in data 18.08.2021**, prot. n. 12020;
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dall'Ufficio scolastico di Lecce;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.

PREMESSA

La ricorrente, come meglio indicata in epigrafe, ha conseguito i titoli di Specializzazione sul Sostegno all'estero, **attraverso l' Unimorfe International.**

Il predetto titolo, come tutti i titoli esteri, **dev'essere oggetto di**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

riconoscimento da parte del competente Ministero nello Stato in cui tali titoli devono essere utilizzati secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona.

Una volta conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno, ha presentato apposita domanda, al M.U.R. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo accademico non abilitante di Specializzazione al Sostegno, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

Successivamente, l'odierna ricorrente proponeva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. in quanto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che **"qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo"**.

A seguito della presentazione della relativa domanda, nella finestra temporale dal 16 Luglio 2021 al 25 Luglio 2021 l'odierna ricorrente

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

veniva inserita negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per quanto concerne l'insegnamento su sostegno.

Successivamente l'Ambito Territoriale di Lecce, procedeva a pubblicare, in data 18.08.2021, il decreto di esclusione prot. n. 12020 oggetto di odierna impugnazione con il quale, nel richiamare gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del D.L. 51/2021, dove si precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito i titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno all'estero riconosciuti in Italia ai sensi delle normative vigenti, **procedeva ad escludere l'odierna ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendole la possibilità di presentare, secondo quanto previsto dal Ministero con l'avviso del 09.08.2021, entro il 21.07.2021 le domande finalizzate: A) all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.

Alla luce di quanto fin qui affermato, **la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Lecce in data 18.08.2021**, prot. n. 12020, **il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento, **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **sono illegittime e meritano di essere annullate per i seguenti**

MOTIVI

VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

**DALL'ITALIA CON L. 11 LUGLIO 2002 N. 148. VIOLAZIONE
DELL'ART. 7, COMMA 4, lettera e) DELL'O.M. 60/2020 DEL
10.07.2020. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST.
VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO..**

Gli atti impugnati violano, innanzitutto, **la Convenzione di Lisbona, ratificata dall'Italia con L. 11.07.2002 n. 148, e soprattutto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020.**

La Convenzione di Lisbona, ratificata in Italia con L. 11 Luglio 2002 n. 148, favorisce la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i paesi firmatari.

Nella Convenzione di Lisbona, pertanto, **il percorso di studi circa il supporto didattico (Sostegno) si configura sic et simpliciter come corso universitario di specializzazione.**

Il riconoscimento dei titoli di Specializzazione conseguiti presso l' Unimorfe International University, non è regolato dalla Direttiva 2013/55/UE recepita dal D.Lgs. 28.01.2016 n. 15, bensì la competenza per il riconoscimento di tali titoli, ai fini dell'accesso alle G.P.S. Sostegno, è regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

Il riconoscimento dei titoli di Specializzazione conseguiti

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

presso l' Unimorfe International, non è regolato dalla Direttiva 2013/55/UE recepita dal D.Lgs. 28.01.2016 n. 15, bensì la competenza per il riconoscimento di tali titoli, ai fini dell'accesso alle G.P.S. Sostegno, è regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009, secondo quanto confermato da codesto On.le Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

Nella decisione, infatti, il Collegio ha precisato che *"la fattispecie non risulterebbe essere sussumibile nell'ambito della normativa europea che regola il riconoscimento professionale tra i Paese membri, quanto piuttosto in quella che contempla la possibilità di riconoscimento di un titolo universitario conseguito in un altro Stato europeo, con conseguente applicazione, in luogo delle prefate direttive europee nn. 2005/36/CE e 2013/55/UE, del Trattato di Lisbona, così come recepito in Italia dalla legge n. 148/2002. Sul punto, occorre evidenziare come il nostro sistema risulti essere ancora culturalmente influenzato dal concetto di "equipollenza", inteso quale unica soluzione per ottenere il riconoscimento di un titolo universitario conseguito all'estero. Ad onta di tale tradizionale approccio metodologico, **tuttavia, al Collegio preme precisare come l'art. 9 del richiamato disposto normativo abbia definitivamente abrogato la precedente procedura unica di equipollenza, dando così la stura ad un sistema di riconoscimento a geometrie variabili, influenzato***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

dal diverso atteggiarsi, in concreto, dell'elemento teleologico.

In un contesto di tal fatta, pertanto, il riconoscimento "finalizzato" recepito nel nostro ordinamento postula che sia l'Autorità competente che l'iter procedimentale da seguire siano differenti in relazione ai diversi scopi per cui il riconoscimento del titolo universitario può essere chiesto. Così, laddove il riconoscimento fosse necessario ai soli fini accademici, ad esempio allo scopo di proseguire gli studi in Italia, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 148/2002 sarebbero le singole le Università nazionali e le istituzioni AFAM ad essere competenti alla ricezione ed alla valutazione della domanda. Nel diverso caso in cui, invece, il riconoscimento del percorso di studi universitario completato all'estero sia necessario per essere utilizzato quale requisito di accesso a pubblici concorsi, a venire in rilievo sarebbe l'art. 5 della legge n. 148/2002, che effettua un espresso richiamo al regolamento di esecuzione. Quest'ultimo, adottato con d.P.R. n. 189/2009, all'art. 2 segnatamente, da leggersi in combinato disposto con l'art. 38 del d. lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.), radica la competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ancora differente ipotesi in cui il riconoscimento del titolo universitario in questione fosse prodromico non già all'accesso al pubblico concorso ma soltanto ai fini

dell'attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli dei candidati, la competenza sarebbe stavolta devoluta, ai sensi dell'art. 3 del richiamato d.P.R. n. 189/2009, al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Quest'ultima norma, peraltro, non può non essere letta alla luce della sopravvenienza normativa rappresentata dal d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, con cui è stata disposta la soppressione del M.I.U.R. e la contestuale costituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, dovendosi pertanto fare riferimento a quest'ultimo in tema di riconoscimento di titoli universitari conseguiti all'estero, in quanto ormai distinto e separato ramo della pubblica amministrazione, con legittimazione, poteri e funzioni sue proprie in materia di università e ricerca."

La normativa di riferimento, pertanto, è rinvenibile nella legge dell'11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona che, all'articolo 2, attribuisce alle Università il riconoscimento delle specializzazioni universitarie estere, e all'art. 5 stabilisce che il riconoscimento dei titoli accademici è operato da amministrazioni dello Stato, venendo dunque in rilievo la competenza regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Il Dirigente del M.U.R., dott.ssa Paola FOLLI, nell'emettere la nota n. 25348 del 17.08.2021 oggetto di odierna impugnazione, ha agito in palese difformità alla Convenzione di Lisbona.

L'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone, infatti, che "qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo". E tale disposizione, relativamente ai titoli accademici, quali sono i titoli di Specializzazione sul Sostegno, conseguiti all'estero è stata ulteriormente specificata e precisata con l'ulteriore nota a firma della Dott.ssa Folli emessa il 29.09.2020 n. 26309, avente ad oggetto **precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento di incarichi di supplenza.**

Alla procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi, pertanto, possono partecipare coloro che sostanzialmente dopo il 6 agosto 2020 (termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione nelle Gps) ed il 20 luglio 2021

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

abbiano conseguito un titolo di accesso alle GPS agli elenchi aggiuntivi, ovvero un titolo utile all'inserimento nella prima fascia delle GPS sia su posto comune sia su sostegno al fine di favorire l'attribuzione degli incarichi di insegnamento al personale in possesso della più adeguata competenza (abilitazione e/o specializzazione all'insegnamento).

Resta, dunque, ferma la disciplina di cui all'O.M. 60/2020 relativamente alla valutazione dei titoli di accesso ed alla graduazione dei titoli complessivamente dichiarati, in quanto utili a determinare il punteggio complessivamente attribuito a ciascun istante, essendo richiamata in tal senso la griglia di valutazione allegata all'O.M. 60/2020.

Evidentemente, pertanto, anche la disposizione relativa al previsto accesso in favore di docenti che abbiano conseguito il titolo all'estero deve essere intesa nel senso di ammettere alla procedura di costituzione coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero e che **ABBIANO PROPOSTO LA RELATIVA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE dovendo per gli stessi valere il regime già previsto e introdotto dall'O.M. 60/2020 nonché espressamente dalla nota del MI per la costituzione delle GPS – ivi compresi gli elenchi aggiuntivi che costituiscono**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

emanazione della medesima procedura di composizione delle GPS:

diversamente opinando, infatti, non solo si creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra coloro che accedono in annualità differenti alle uniche GPS disciplinate dall'Unica O.M. 60/2020 per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 ma si introdurrebbe solo per coloro che accedono agli elenchi aggiuntivi un requisito diverso ed ulteriore da quello previsto per l'O.M. 60/2020 e non accertato relativamente a coloro che abbiano avuto accesso alle GPS nell'a.s. 2020/2021 in occasione della costituzione delle GPS, non essendo previsto in alcun modo che coloro che abbiano avuto accesso con riserva alle GPS in relazione ad un titolo conseguito all'estero e per il quale abbiano proposto domanda di riconoscimento abbiano effettivamente ottenuto il riconoscimento del titolo in Italia.

Del resto la verifica dell'ottenuto riconoscimento del titolo non è prevista neppure ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria in relazione a coloro che fossero già inseriti con riserva in quanto possessori di un titolo all'estero nelle GPS di prima fascia all'esito delle procedure di composizione delle GPS di cui all'O.M. 60/2020.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Di conseguenza anche ai sensi del decreto 51/2021 deve considerarsi consentito l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione e/o di abilitazione entro il 20 luglio e che entro tale data abbiano potuto proporre domanda di riconoscimento del predetto titolo dinanzi all'organo competente ai sensi della normativa vigente sicché solo tale significato può e deve essere attribuito all'espressione *"la medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente"* in coerenza ed in continuità con le disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 ed alla nota del Ministero dell'Istruzione del 29/9/2020.

Non sono state, infatti, espressamente previste disposizioni finalizzate a richiedere che i soggetti ammessi negli elenchi aggiuntivi avessero conseguito sia il titolo entro il 20 luglio 2021 sia il riconoscimento del predetto titolo conseguito all'estero né disposizioni finalizzate a giustificare un trattamento differenziato dei docenti aventi titolo ad inserirsi negli elenchi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'O.M. 60/2020 per coloro che fossero già stati inseriti con riserva sul presupposto della produzione della domanda di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

riconoscimento, anche perché l'introduzione di una simile disparità di disciplina relativa alla composizione degli elenchi aggiuntivi avrebbe determinato una disparità di trattamento tra i docenti inseriti nelle GPS nell'a.s. 2020/2021 all'atto della costituzione delle GPS e quelli che abbiano richiesto di inserirsi negli elenchi aggiuntivi all'atto della loro successiva costituzione a fronte dell'unicità della disciplina della loro composizione prevista dall'unica O.M. 60/2020.

Successivamente l'ambito territoriale di Lecce, procedeva a pubblicare la nota oggi impugnata con la quale, decretava l'esclusione dell'odierna ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendole la possibilità di presentare, secondo quanto previsto dal Ministero con l'avviso del 09.08.2021, entro il 21.07.2021 le domande finalizzate all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza.

Il Dirigente dell'ambito territoriale di Lecce, nell'emettere la comunicazione con la quale viene "*disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente della provincia di Lecce valevoli per l'a.s. 2021/2022 di cui all'O.M. 60/2020*", **ha agito in palese difformità all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020.**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Il presupposto da cui parte l'ambito territoriale di Lecce è il D.M. 51/2021, artt. 1, comma 1 e 2, comma 1. Peccato però che per l'odierna ricorrente **sussiste, dunque, la prova del possesso dello specifico requisito per l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali di Supplenza, per i posti di insegnamento sul sostegno di cui all'art. 7, comma 4. Lett. e), dell'O.M. n. 60\2020**, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS è stato conseguito all'estero. **L'aver presentato domanda di riconoscimento**, ed essendo in attesa del decreto di riconoscimento/equivalenza, **è, infatti, uno dei requisiti previsti dall'O.M. 60/2020 e dalla domanda di inserimento sia nelle G.P.S. che negli elenchi aggiuntivi previsti dal D.M. 51/2020 in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020**, e anche il Ministero stesso, **pubblicando la nota m_pi.AOODGSINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0026309.29.09.2020**, nel fornire agli Uffici Scolastici Regionali le precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzioni docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza, ha statuito che se ***"il titolo estero sia requisito d'ingresso per l'inserimento in GPS, sarà il diretto interessato a presentare domanda in vista della possibile assunzione come supplente, e i possessori di tali***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

titoli sono immessi con riserva in graduatoria in attesa dell'emissione del decreto di riconoscimento".

L'Amministrazione scolastica, pertanto, non può rifiutarsi di valutare il titolo conseguito all'estero, in corso di riconoscimento con domanda presentata nei termini, ai fini dell'inserimento nella I Fascia degli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., pena disparità di trattamento con i candidati che, nelle medesime condizioni, sono stati regolarmente inseriti nella I fascia delle G.P.S.

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: "*ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese*"), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., "*qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale* (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)". Tale precedente ben si

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann) **creando una disparità di trattamento rispetto ad esempio ai docenti che, nelle medesime condizioni, avendo conseguito un titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero prima della pubblicazione dell'O.M. 60/2020, sono stati regolarmente inseriti con riserva nella I Fascia delle G.P.S. ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno.**

Alla luce di quanto sopra, **gli atti impugnati, sono illegittimi e meritano**, dunque, **previa sospensione cautelare degli stessi, di essere, annullati!**

VIOLAZIONE DI LEGGE – DPR 189/2009 – INCOMPETENZA.

Il decreto di esclusione della Sig.ra Tondo Marta dagli elenchi aggiuntivi è in ogni caso illegittimo per violazione delle disposizioni relative alla competenza in materia di procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero non essendo in ogni caso l'Ambito Territoriale tenuto unicamente alla costituzione degli elenchi aggiuntivi competente a determinare alcunché in merito alla valutazione del titolo conseguito all'estero ed alla equivalenza di tali titoli rispetto a quelli conseguiti in Italia.

La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l'esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l'illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. "riedizione del potere amministrativo" relativamente alle qualifiche professionali ha disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero enunciando una regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi "di valutazione e di riconoscimento" del titolo conseguito all'estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come conseguenza di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

Il procedimento di riconoscimento deve avere ad oggetto proprio tale percorso didattico nonché le competenze professionali già proprie dell'istante sulla base delle certificazioni possedute e prodotte. La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l'esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l'illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. "riedizione del potere amministrativo" relativamente alle qualifiche professionali ha disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero enunciando una regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi "di valutazione e di riconoscimento" del titolo conseguito all'estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come conseguenza di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

L'attività di valutazione ha ad oggetto l'idoneità dell'istante di svolgere la professione in Italia sulla base delle proprie competenze didattiche e professionali salvo poi disporre l'accesso immediato, l'accesso con misure compensative ovvero l'accesso parziale, nel senso indicato dall'evoluzione della disciplina comunitaria.

Nessuna attività tra quelle indicate è stata posta in essere dall'Ambito Territoriale di Lecce, per giunta cumulativamente rispetto a tutti i titoli conseguiti da tutti i docenti esclusi per mezzo della nota impugnata, emanata in esecuzione dei provvedimenti ministeriali impugnati a mezzo del presente ricorso.

Ugualmente, il giudizio di riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza) è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.

La dichiarazione di riconoscimento accademico (la vecchia Equipollenza) è un'analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l'atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo a un tantum a un

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea).

Sicché anche relativamente al titolo di sostegno conseguito all'estero dalla sig.ra Tondo Marta non solo l'Ambito Territoriale di Lecce è assolutamente incompetente a valutare l'equivalenza rispetto ad un titolo italiano, ma non ha svolto alcuna istruttoria in tal senso, e per conseguenza il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi è assolutamente illegittimo.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3 COST..

Come è noto, il principio di uguaglianza impone all'Amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse.

Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire "*un canone di razionalità operativa*" nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali.

La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

che la proporzionalità rispetto ai fini.

In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione.

La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento.

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

a) discriminare gli odierni ricorrenti escludendoli sia dalle G.P.S.

che dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S..

Le Amministrazioni resistenti, escludendo i candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., oltre a violare la Convenzione di Lisbona e l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, **hanno palesemente violato il dettato costituzionale.**

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST. E 51 COST..

Il comportamento, inoltre, delle Amministrazioni, ha rilevanti "ricadute" anche sul buon andamento e l'imparzialità delle medesime.

Il comportamento tenuto fin d'ora dall'Ambito Territoriale di Lecce, che in primo luogo ha inserito l'odierna ricorrente in possesso di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero non ancora riconosciuto in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., e successivamente **procedeva ad escludere la docente Tondo Marta dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendole la possibilità di concorrere all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza**, viola palesemente il suo diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere alla professione di Docente in Italia in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). In altre parole: **se (e così è) l'odierna ricorrente soddisfano i requisiti previsti dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 per accedere all'insegnamento**, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS sia stato conseguito all'estero, **l'esclusione dell'odierna ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S.** operata dall'Ambito Territoriale di Lecce convenuto in giudizio **è in contrasto con il cit. art. 51 Cost.**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Se, poi, la ricorrente appartiene al cosiddetto personale precario, per cui per essi la normativa primaria di riferimento si presta ad essere interpretata in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) *voluntas legis*, che è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento (risultato inattuabile ove non si consentisse l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. ai candidati in possesso di un titolo d'accesso conseguito all'estero ma non ancora riconosciuto), è ben possibile coniugare il possesso del titolo d'accesso conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, quale requisito ordinariamente necessario per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., con l'esigenza esecutiva dell'inserimento con riserva nelle predette graduatorie, a seguito della presentazione della domanda, come precisato dal Ministero stesso con la nota n. 26309 del 29.09.2020, per cui il Decreto di Esclusione emesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, **finiscono per eludere, altresì, il diritto, costituzionalmente garantito, di poter essere destinataria di contratti a tempo determinato e indeterminato (art. 4 Cost.).**

Alla luce dei suesposti motivi, **la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Lecce in data 18.08.2021**, prot. n. 12020, il **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento, **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **ivi impugnate sono illegittime e, quindi, meritano di essere annullate.**

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso deve ritenersi sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione, quantomeno, di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 e 98 c.p.

Per le stesse ragioni di cui sopra va concessa la misura cautelare collegiale con la conseguente sospensiva, in via cautelare, della Comunicazione di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. emessa dall' Ambito Territoriale di Lecce, il **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento.

Il fumus, per quanto sopra illustrato, emerge chiaramente dai motivi del ricorso.

Per quanto riguarda **il periculum**, si evidenzia che il diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posto di sostegno, mediante l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, in corso di riconoscimento, si deve porre alla dovuta attenzione che, **a causa di tale Comunicazione di Esclusione, l'odierna ricorrente, in**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

possesso di titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, rischia adesso di vedersi preclusa la possibilità di concorrere per il conferimento di incarichi di supplenza con perdita della possibilità di stipulare sia contratti a tempo indeterminato sia contratti a tempo determinato.

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A. Infatti in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sull'istanza cautelare ex. Art. 55 c.p.a., tanto da giustificare l'inserimento, in via provvisoria, da parte della ricorrente **negli Elenchi Aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. valide per il sostegno e poter concorrere alla possibilità di ottenere un conferimento d'incarico e stipulare un contratto a tempo determinato.**

In poche parole, l'odierna ricorrente, **qualora non le fosse consentita di inserirsi negli elenchi aggiunti della I Fascia delle G.P.S.,** la stessa non conseguirà nessun incarico e quindi resterà priva di quello stipendio che costituisce per lei l'unica fonte di reddito e dunque di sostentamento, per cui sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare.

Da qui l'esigenza dell' "**emanazione di una misura cautelare**

monocratica presidenziale, che consenta alla ricorrente di reinserirsi negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.”. Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 C.p.A.

L’odierna ricorrente, pertanto, adesso si trova costretta a presentare ricorso in quanto in caso di mancata opposizione, gli effetti della Comunicazione di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. diventeranno definitivi, per cui la docente perderebbe il titolo di Specializzazione sul Sostegno, ma anche gli anni di studio effettuati per conseguirlo.

Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo agli odierni ricorrenti un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., **negandole l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. e non dandole la possibilità di ottenere: A) all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

cattedre e posti d'insegnamento, su posto di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee..

Anche in ragione dell'esclusione dagli elenchi aggiuntivi e contestuale perdita della possibilità di immissione in ruolo nonché all'attribuzione di incarichi a tempo determinato di supplenze annuali e temporanee, dunque, la posizione della ricorrente merita immediata tutela essendovi il concreto rischio che, in mancanza della misura cautelare richiesta, il danno si consumi in maniera davvero grave e irreparabile. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare.

P.Q.M. SI CHIEDE

Che codesto On.le Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, per le motivazioni sopra esposte, in fatto e in diritto Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA CAUTELARE**, voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del TAR Sicilia ex art. 56 c.p.a., **ADOTTARE** con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, **LA SOSPENSIONE**, ai soli fini del reinserimento negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sussistendo nella

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno;

- **IN VIA CAUTELARE SUBORDINATA**, voglia l'Ecc.mo TAR Sicilia adito ex art. 55 c.p.a., **ADOTTARE** con ordinanza la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, ad esempio, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno;

NEL MERITO:

- **DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, **ANNULLARE il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- **ANNULLARE la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089** parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- **ANNULLARE il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Lecce in data 18.08.2021**, prot. n. 12020;
- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Lecce, **di procedere a rettificare i singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);**
- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Lecce di procedere al reinserimento della docente Tondo Marta, negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. per la classe di concorso ADSS – Sostegno nelle Scuola Secondaria di II Grado.
- **Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore.**

Si producono i seguenti documenti:

- D.M. n. 242 del 30.07.2021;
- Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089;

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- D.M. n. 51 del 03.03.2021;
- Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Lecce in data 18.08.2021, prot. n. 12020;
- O.M. n. 60/2020 del 10.07.2020;
- Nota M.I. n. 26309 del 29.07.2020;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il versamento del **contributo unificato** è pari ad € 325,00.

Serra San Bruno/Roma, 26.10.2021

Avv. Andrea Figliuzzi

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Il ricorso ha per oggetto la finalità di accertare il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dev'essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

docenti che, in virtù dell'eventuale revisione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dagli stessi.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati.

Tutto ciò premesso e considerato, la parte ricorrente

INSTA

Affinchè l'Ill.mo Sig. Presidente voglia autorizzare, **esclusivamente per i controinteressati**, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, che la notificazione del presente ricorso a tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. avvenga tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> e sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce al seguente indirizzo telematico: [Atti di notifica \(usplecce\)](#) dei seguenti dati:

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- Autorità Giudiziaria procedente e numero di registro della procedura;
- Nome della parte ricorrente e indicazione dell'amministrazione Intimata;
- Sunto dei motivi del ricorso;
- Indicazione dei controinteressati, da individuarsi genericamente come tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.;
- Testo integrale del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza;

Con Osservanza.

Serra San Bruno/Roma, 26.10.2021

Avv. Andrea Figliuzzi